



COMUNE DI PARMA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALE DI RIDOTTE
DIMENSIONI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI PER LA
DURATA DI ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI
ED EVENTUALE PROROGA FINO A SEI MESI**

CIG 9304019F5A

PROGETTO DEL SERVIZIO

SOMMARIO:

SEZIONE A: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

SEZIONE B: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SEZIONE C: QUADRO ECONOMICO

SEZIONE D: SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO A – Planimetrie

SEZIONE A

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il costante aumento della popolazione anziana, dell'aspettativa di vita delle persone e lo squilibrio demografico tra persone over 65 e i giovani (tra 0 e 14 anni), correlato alla costante diminuzione della natalità, l'instabilità coniugale e l'assottigliamento delle reti familiari e amicali, comporta un maggiore rischio di isolamento sociale soprattutto per le persone fragili.

Nello specifico si sta rafforzando l'orientamento di sostenere le persone anziane fragili attraverso l'elaborazione di progetti di vita e di cura che prevedono la presa in carico complessiva dei vari bisogni della quotidianità, valorizzando la sinergia tra varie risorse (non solo istituzionali) finalizzate al mantenimento dell'autonomia, della domiciliarità e di relazioni significative.

In linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5, si intende continuare a valorizzare azioni finalizzate alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, attraverso strutture alloggiative di ridotte dimensioni, che consentano agli anziani di conseguire e mantenere una vita autonoma e indipendente.

Attualmente presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile", sita in Parma – Via Taro n. 27, di proprietà della Società Parma Infrastrutture S.p.A (società a totale controllo del Comune di Parma) è attiva una Comunità Alloggio per n. 9 posti che al momento accoglie n.6 persone anziane non autosufficienti.

La progettualità della Comunità Alloggio si caratterizza in una accoglienza in cui gli anziani possono sperimentare un clima relazionale di reciproca solidarietà, valorizzando la capacità di autodeterminazione della persona e il sistema di preferenze.

Sono centrali il mantenimento dei legami sociali (che consentono agli anziani di restare in una relazione attiva con se stessi, con la loro famiglia e con la comunità) e l'essere protagonisti del luogo di appartenenza, in cui favorire relazioni dal sapore di "famiglia".

Poiché Parma Infrastrutture S.p.A, mediante i finanziamenti del PNRR (Bando Pinqua), è in procinto di procedere (presumibilmente da agosto 2022) all'approvazione degli atti per la completa ristrutturazione della "Residenza XXV Aprile", con conseguente necessità di liberare l'intero immobile, si rende necessario pervenire all'individuazione di nuovi locali in grado di accogliere una Comunità Alloggio con n. 9 posti.

Considerato che ad oggi non è stato possibile individuare locali idonei allo svolgimento di un servizio di Comunità Alloggio, al fine di tutelare le n. 6 persone anziane non

autosufficienti accolte nella suddetta Comunità Alloggio si procede quindi all'affidamento della gestione di un servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni distinguendo due fasi:

- una prima fase che prevede l'attivazione di un servizio di Casa Famiglia in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale,
- una seconda fase che prevede l'attivazione di un servizio di Comunità Alloggio in locali messi a disposizione dall'Aggiudicatario,

alle condizioni descritte nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO

Il servizio oggi è gestito da *Proges Società Cooperativa Sociale* e il personale attualmente impiegato rientrante nell'applicazione della clausola sociale ex art. 50 del Codice è il seguente:

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Dipendente	Mansione	Categoria	ore settimanali	Data Fine Rapp.Tempo Det.	AD PERSONAM	Scatti Maturati Nr.	Scatti Valore	Superminimo assorbibile	Superminimo non assorbibile
DIPENDENTE 1	OSS	C2	38,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 2	OSS	C2	34,00	indeterminato	70,00	5,00	98,15		
DIPENDENTE 3	OSS	C2	38,00	indeterminato	100,00	5,00	98,15		
DIPENDENTE 4	OSS	C2	36,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 5	OSS	C2	34,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 6	OSS	C2	34,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 7	OSS	C2	34,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 8	OSS	C2	34,00	indeterminato		5,00	98,15		
DIPENDENTE 9	AUSILIARIO	A2	27,00	indeterminato		5,00	67,15		
DIPENDENTE 10	RAA (responsabile attività assistenz)	C3	30,00	indeterminato	139,00	5,00	103,30	208,09	84,83

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna (DGRER) n. 564/2000 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
- “Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento, coordinata e integrata con le modifiche apportate da DGRER n. 1423/2015 e DGR 664/2017;
- D.M. Ministro per la solidarietà sociale n.308/2001 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;

- Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Regolamento per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle case famiglia, gruppi appartamento e tipologie similari per anziani e per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 04/04/2017;
- DM Ministro della Sanità n. 739/1994 e s.m.i. “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”;
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs n.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Linee Guida che la Regione Emilia Romagna e ANCI Emilia-Romagna hanno elaborato in materia di case famiglia: “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case famiglia” Indicazioni per la sicurezza e la qualità del servizio, approvate in data 12/07/2018, con la collaborazione e la condivisione di Organizzazioni sindacali Associazioni di pazienti e famigliari, esperti dei Comuni e delle Aziende Usl, Comitati Consultivi Misti;
- Linee Guida per la definizione di un regolamento per la disciplina e la qualificazione dell’assistenza in case famiglie per anziani” approvata dalla CTSS in data 11 dicembre 2019.

- **SEZIONE B**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni a favore di persone anziane non autosufficienti di grado lieve e/o di persone adulte non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

La gestione del servizio affidato prevede la realizzazione di due fasi:

- **FASE 1:** durante questa prima fase viene chiesta l’attivazione di un servizio di Casa Famiglia per l’accoglienza di n. 6 persone attualmente ospitate presso la Comunità Alloggio della “Residenza XXV Aprile” (struttura oggetto di ristrutturazione complessiva da agosto 2022, come descritto in premessa): l’Aggiudicatario deve farsi carico di tutto quanto previsto dalla normativa relativamente alla tipologia del servizio “Casa Famiglia”, con particolare riferimento al Regolamento comunale vigente in materia. Per la realizzazione di tale servizio sono individuati i locali di n. 2 appartamenti siti in Parma - Via Lucrezio Caro n. 12, appartamenti facente parte del patrimonio immobiliare del Comune di Parma (meglio individuati nelle allegate planimetrie), in concessione ad ACER Parma. I locali vengono messi a disposizione dell’Aggiudicatario unitamente ad arredi e alle attrezzature presenti nella Comunità Alloggio presso la Residenza XXV Aprile sita a Parma in via Taro n. 27: la consegna all’Aggiudicatario avviene previo verbale redatto in contraddittorio con l’Amministrazione.

L’Aggiudicatario ha l’onere del trasferimento delle persone, dei loro oggetti personali e dell’arredamento, dalla Residenza XXV Aprile ai locali degli appartamenti di via Lucrezio Caro n. 12, facendosi carico, eventualmente, di integrare la dotazione degli arredi, se necessario (esclusa la cucina che sarà in ogni caso fornita dall’Amministrazione Comunale).

La Fase 1, programmata per n. 8 mesi, indicativamente dal mese di agosto del 2022 o comunque dall’avvio del servizio a seguito del verbale di consegna, al mese di marzo, si configura come soluzione transitoria, che potrà consentire al Gestore di porre in essere le azioni funzionali all’individuazione di una nuova sede idonea all’attivazione di un servizio di Comunità Alloggio per complessivi n. 9 posti, cui seguirà la pianificazione dei trasferimenti.

- **FASE 2:** questa seconda fase prevede l'attivazione di un Servizio di Comunità Alloggio di n. 9 posti, indicativamente da aprile 2023 al luglio 2025: il Gestore dovrà disporre di una sede idonea per la gestione del servizio. L'Aggiudicatario dovrà farsi carico del trasferimento degli ospiti dai locali di Via Lucrezio Caro n. 12 a quelli individuati dallo stesso, nonché del trasloco dei loro oggetti personali e del mobilio, integrando la dotazione degli arredi, se necessario.

La gestione dei servizi affidati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 564/2000 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), con acquisizione delle autorizzazioni previste dalla medesima normativa, e deve connotarsi attraverso l'affermazione delle seguenti azioni:

- sostenere la domiciliarità attraverso la costruzione di un ambiente familiare in cui aiutare e assistere la persona in difficoltà nel soddisfacimento dei propri bisogni e di appartenenza al contesto comunitario, in cui migliorare e/o mantenere le capacità ed i livelli di autonomia acquisiti;
- sostenere la rete dei rapporti familiari, in modo particolare i caregiver, nonché le relazioni sociali esistenti, incentivando le attività di integrazione con il volontario e le varie realtà locali al fine di favorire l'inclusione sociale e azioni di welfare comunitario;
- valorizzare le autonomie decisionali delle persone e la loro responsabilizzazione nelle scelte di vita quotidiana, ponendo quindi attenzione all'autodeterminazione;
- personalizzare gli interventi a favore delle persone fragili, partendo dal loro sistema di preferenza e facendoli sentire protagonisti del loro progetto di vita.

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto ha durata di anni 3, distinti in due fasi:

una 1^a Fase, con decorrenza presunta da agosto 2022, e comunque farà fede la data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, durante la quale è prevista l'attivazione di servizi di Casa Famiglia per un periodo di n. 8 mesi

una 2^a Fase per il restante periodo di n. 28 mesi con attivazione di un servizio di Comunità Alloggio come meglio descritto al precedente articolo 1.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare alle medesime condizioni, con apposito atto, l'affidamento del servizio al medesimo Aggiudicatario per ulteriori anni 3, a fronte della valutazione positiva dell'Amministrazione relativamente all'esecuzione del contratto e al mantenimento dell'interesse pubblico nello svolgimento del servizio.

L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione è comunicato all'aggiudicatario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto a mezzo PEC.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo complessivo non superiore a mesi 6 (sei).

In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario o più favorevoli per la Stazione Appaltante, salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà di proroga, ne darà comunicazione all'Aggiudicatario almeno un mese prima della scadenza del contratto a mezzo PEC.

ART. 3 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo mensile presunto ammonta a:

€ 26.411,36 (al netto dell'IVA di legge) per la gestione del servizio di Casa Famiglia previsto durante la Fase 1;

€ 30.599,25 (al netto dell'IVA di legge) per la gestione del servizio di Comunità Alloggio previsto durante la Fase 2.

L'importo annuo presunto relativo alla Fase 2 ammonta a € 367.191,00.

Con riferimento alla durata triennale dell'appalto l'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta quindi ad € 1.068.069,88 (*leggasi euro unmilionesessantottomilasessantattonove/88*) al netto dell'IVA di Legge, suddiviso indicativamente come segue:

- € 132.056,80 (al netto dell'IVA di Legge) per il periodo agosto 2022 – dicembre 2022
- € 354.627,33 (al netto dell'IVA di Legge) per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023
- € 367.191,00 (al netto dell'IVA di Legge) per il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024
- € 214.194,75 (al netto dell'IVA di Legge) per il periodo gennaio 2025 – luglio 2025

L'importo presunto dell'eventuale rinnovo di ulteriori anni 3 è complessivamente pari a € 1.101.573,00 (*leggasi euro unmilione centounomilacinquecentosettantatre/00*), al netto dell'IVA di Legge, calcolato sull'importo presunto annuo relativo alla Fase 2 (gestione del servizio di Comunità Alloggio).

L'importo presunto dell'eventuale proroga è pari all'importo annuo relativo alla Fase 2 rapportato all'effettivo periodo di proroga del contratto: nell'ipotesi di attivazione della proroga massima di mesi 6 l'importo presunto è pari a € 183.595,50 (*leggasi euro centottantatremilacinquecentonovantacinque/50*), al netto dell'IVA di Legge.

In considerazione della durata massima del contratto (anni 3 più anni 3 di eventuale rinnovo più mesi 6 di eventuale proroga), l'importo complessivo presunto è pari ad € 2.353.238,38 (*leggasi euro duemilionitrecentocinquantatremiladuecentotrentotto/38*), al netto dell'IVA di Legge.

L'importo effettivo dell'appalto del servizio verrà fissato in base alle risultanze di gara.

In seguito a motivata richiesta dell'affidatario inviata a mezzo pec, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti alla eliminazione di rischi interferenziali.

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi affidati.

ART.4- CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO AFFIDATO

Le attività oggetto del presente Capitolato, sono da svolgersi:

FASE 1: nei locali di n. 2 appartamenti di civile abitazione siti in Parma - Via Lucrezio Caro n. 12, come evidenziati nelle planimetrie allegate, quali luoghi di esecuzione del servizio di Casa Famiglia con capacità ricettiva complessiva di n. 6 posti.

FASE 2: negli spazi individuati dal Gestore e a suo carico quali luoghi di esecuzione del servizio di Comunità Alloggio con capacità ricettiva di n. 9 posti.

Le attività oggetto del Capitolato, sono di seguito definite.

La Casa Famiglia nella FASE 1, la Comunità Alloggio nella Fase 2 si caratterizzano come un servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinato all'accoglienza di persone anziane non autosufficienti di grado lieve e/o di persone adulte non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Le accoglienze saranno definite dal Servizio Sociale Territoriale in collaborazione con la competente Struttura Operativa (S.O.) del Settore Sociale del Comune di Parma e potranno essere temporanee o a tempo prolungato. La gestione del servizio deve avvenire in stretta sinergia con tale Struttura Operativa.

Descrizione del servizio

Il servizio deve funzionare tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 ore, fornendo ospitalità ed assistenza, creando le condizioni per una vita comunitaria e stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto.

Alle persone accolte a tempo determinato, nell'intento di offrire un servizio di sollievo alle famiglie e per far fronte alle emergenze (es abitative, assenze temporanee dei caregiver, ecc.), e agli ospiti accolti a tempo prolungato devono essere garantite le prestazioni tutelari, assistenziali e sanitarie previste dalla normativa specifica e dai progetti di vita e di cura elaborati dal servizio sociale, oltre alle prestazioni alberghiere necessarie a garantire il diritto alla residenzialità.

Beneficiari del servizio

Beneficiari del servizio sono, come sopra precisato, anziani e/o adulti con ridotta autonomia, accolti temporaneamente o permanentemente, che esigono un livello di bassa/ media intensità assistenziale.

L'equipe della struttura, in riferimento al Progetto di Vita e di Cura elaborato dall'Assistente Sociale ed integrato dall'eventuale valutazione multidimensionale dell'UVG Distrettuale, deve garantire un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) co-costruito con la persona interessata, e con i familiari e/o caregiver di riferimento e/o l'Amministratore di sostegno, e condiviso con i sanitari, nel rispetto della autodeterminazione della persona e dei suoi desideri.

I PAI sono rivisti periodicamente e rivalutati comunque a seguito del modificarsi della situazione, sempre in accordo con tutti gli attori coinvolti e i servizi della rete.

Servizi che l'Aggiudicatario deve garantire

Nel contesto residenziale devono essere offerti nelle 24 ore servizi finalizzati a contribuire al benessere della persona, favorendo il recupero e/o il mantenimento delle capacità e delle autonomie nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni.

Si deve favorire un clima relazionale adottando uno stile familiare/comunitario e di reciproca solidarietà:

- curando gli ambienti, gli stili relazionali e la co-costruzione di progetti personalizzati;
- valorizzando il sistema di preferenze della persona, a partire dalla conoscenza della storia di vita e del sistema relazionale in cui è inserito, nonché dalla sua capacità di autodeterminazione;
- assicurando orari flessibili e differenziati in relazione alle abitudini ed esigenze degli ospiti per le diverse attività assistenziali: bagni, pasti, riposo, abbigliamento (ecc.);

- personalizzando gli interventi e le azioni.

L'Aggiudicatario deve garantire il servizio agli ospiti secondo i Progetti di Vita e di Cura definiti con le competenti Strutture Operative del Settore Sociale, assicurando:

- Assistenza tutelare diurna e notturna finalizzata a fornire aiuto nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (ad esempio cura della persona, igiene personale, mobilitazione, aiuto nella somministrazione dei pasti, nella vestizione, nella cura dell'abbigliamento...).
- Servizi alberghieri, fornitura biancheria piana, predisposizione e distribuzione di tutti i pasti nella giornata (colazione, merenda, pranzo, spuntino e cena), garantendo un'alimentazione variata rispettosa della tradizione, appetibile, con possibilità di scelta e nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, approvati con DM n. 65 del 10 marzo 2020. Si precisa che il servizio di ristorazione potrà essere svolto dall'Aggiudicatario mediante fornitori esterni oppure prevedendo l'utilizzo della cucina interna, con personale dedicato, così come il servizio di lavanderia della biancheria piana potrà prevedere fornitura esterna oppure la dotazione di lavatrice/asciugatrice adeguata al numero degli ospiti.
- Assistenza infermieristica e l'eventuale erogazione di prestazioni sanitarie, su indicazione del Medici di Medicina Generale (MMG)/Medici Specialisti ed eventuale PAI elaborato dall'UVG Distrettuale. Deve inoltre, quando previsto nei Progetti di Vita di Cura, essere garantita la corretta preparazione delle terapie farmacologiche, la loro somministrazione e la custodia farmaci da parte degli operatori.
- Attività finalizzata al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche, anche su indicazione di figura specializzate (terapista, fisiatra, etc.).
- Attività di socializzazione e di animazione adeguate alle caratteristiche degli ospiti volta a favorire l'espressione di capacità affettivo-relazionali, promuovendo il mantenimento delle relazioni con la rete familiare / amicale e con la comunità e il volontariato locale.
- Trasporto per accompagnamenti, ivi compreso ai presidi sanitari (ad esempio per visite mediche) e supporto per lo svolgimento di commissioni. I mezzi di trasporto dovranno essere messi a disposizione dall'Aggiudicatario.
- Servizio di lavanderia e di guardaroba, relativo ai capi personali degli ospiti, oltre al servizio alberghiero di fornitura di biancheria piana.
- Servizio pulizia igienizzazione sanificazione disinfestazione, garantendo un alto grado di igiene ambientale e di cura dei luoghi e da svolgere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all'affidamento del servizio di pulizia e

sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021 e rettificato con DM del 24 settembre 2021.

- Assistenza immediata in caso di emergenza.
- Custodia dei beni personali (ad esempio piccole somme di denaro, documenti personali, piccoli oggetti di valore, etc.).
- Accompagnamento degli ospiti presso presidi ospedalieri sino all'arrivo dei familiari/caregiver, valutando le necessità specifiche di ogni situazione anche attivando la rete di volontariato della comunità e coordinando gli interventi necessari, con particolare attenzione alle persone sole o con rete familiare in difficoltà. Quest'ultime dovranno essere affiancate almeno sino al ricovero nel reparto specialistico o sino alla dimissione e al rientro nella Comunità; tra i compiti si indicano il soddisfacimento dei bisogni connessi al ricovero (fornitura biancheria pulita, cartella sanitaria, nonché al supporto relazionale/emozionale).
- Adeguato sostegno materiale e morale alla persona, sola o con rete familiare fragile, durante tutto il periodo di ricovero ospedaliero, assicurando almeno un contatto giornaliero, finalizzato alla verifica dei bisogni ed all'attivazione dei sostegni necessari, sino alle dimissioni.
- Utilizzo di strumenti appropriati per assicurare il buon funzionamento del servizio, tra cui cartella socio-sanitaria dell'ospite, comprensivo del PAI e registro consegne individuali.
- Assistenza spirituale e religiosa nel rispetto delle preferenze di ogni ospite.
- Espletamento delle procedure conseguenti ad eventuali decessi degli ospiti accolti.
- Eventuali ausili: sono a carico dell'Aggiudicatario l'acquisto e la manutenzione degli stessi, salvo che si tratti di ausili personalizzati e/o di ausili forniti direttamente dall'AUSL.
- La continuità del servizio per gli ospiti che potrebbero richiedere livelli superiori di supporto allo svolgimento delle attività di vita quotidiana, garantendone, quando possibile, la permanenza, sul lungo periodo, in quella che è diventata la loro casa. L'Aggiudicatario è pertanto tenuto ad incrementare i livelli di assistenza forniti, attraverso un adeguamento dei PAI, ridefiniti con il Servizio Sociale Territoriale, l'UVG Distrettuale e tutti gli attori della rete, inclusa la persona stessa, i familiari / caregiver / amministratori di sostegno.

ART.5 – PERSONALE: REQUISITI E FUNZIONI

Per le attività descritte e con riferimento alla vigente normativa relativa agli standard di personale e alle qualificazioni professionali, l'Aggiudicatario deve garantire la copertura di personale con regolare rapporto di lavoro.

Il personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile e, pertanto, l'Aggiudicatario deve mettere in campo idonee misure organizzative per contrastare il turn-over del personale.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità delle prestazioni provvedendo in caso di qualsiasi assenza del personale alle sostituzioni tempestive con operatori parimenti qualificati, garantendo nell'immediato la sostituzione. Le sostituzioni di personale che si renderanno necessarie sono a totale carico dell'Aggiudicatario che dovrà garantire con continuità il funzionamento dei servizi.

L'Aggiudicatario deve provvedere alla gestione dei servizi mediante il personale di seguito elencato.

COORDINATORE

Nell'ambito delle attività sopra descritte deve essere garantita la presenza di un Coordinatore responsabile, con esperienza, e al quale deve essere affidata la responsabilità della gestione del servizio. In particolare al Coordinatore compete:

- la programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento, controllo e supervisione del personale, garantendo il buon funzionamento del servizio;
- l'integrazione dell'area socio-assistenziale con quella sanitaria sia per programmare che per gestire operativamente gli interventi assistenziali da effettuare;
- il raccordo tra Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario per quanto concerne gli aspetti amministrativi e per la gestione dei servizi;
- la partecipazione a momenti di coordinamento con le competenti Strutture Operative del Settore Sociale del Comune di Parma, sia per la progettazione individualizzata, sia per la pianificazione e programmazione delle attività;
- il rapporto con gli ospiti e i loro familiari/caregiver/rappresentati legali e con le realtà del territorio, in un'ottica funzionale al raggiungimento delle finalità del presente progetto di affidamento;
- la segnalazione di eventuali variazioni del personale in servizio rispetto all'elenco presentato in sede di offerta, con indicazione degli estremi anagrafici, curriculum professionali e formativi;
- il monitoraggio delle necessità di manutenzione ordinaria o guasti in ordine ai locali e/o arredi o attrezzature che generino limitazioni alle attività o che necessitino di interventi urgenti, coordinando l'attività necessaria per la risoluzione dei problemi

stessi e provvedendo alla segnalazione degli interventi necessari nei locali in uso, come individuati nel precedente art. 1;

- favorire il contributo di cittadini volontari la cui attivazione e valorizzazione è parte integrante del lavoro generativo legato ai progetti di welfare comunitario;
- il sostegno dell'attività dei volontari, la cura dell'accoglienza, l'inserimento e la supervisione al fine di valorizzarne il contributo all'interno della progettualità.

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Il personale addetto all'assistenza deve avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso del titolo di "Operatore Socio-Sanitario (OSS)", rilasciato da parte di un Ente Accreditato in base alla normativa regionale di riferimento.

Nella fase transitoria (Fase 1), relativa alla gestione del servizio di Casa Famiglia per n. 6 persone, deve essere garantita la presenza nelle 24 ore di almeno un operatore (prevedendo compresenza nelle fasi critiche della giornata).

Nella Fase 2, relativa alla gestione del servizio di Comunità Alloggio, si richiede la copertura assistenziale nelle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, rispettando il rapporto di almeno un operatore ogni 7 utenti non autosufficienti di grado lieve-moderato, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (prevedendo la compresenza degli operatori nelle fasce orarie critiche della giornata) ed invece un operatore presente dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Il fabbisogno comprende le attività di assistenza diretta alla persona e alla partecipazione a riunioni di coordinamento.

I turni degli operatori e le conseguenti compresenze dovranno essere coerenti con i Progetti di Vita e di Cura degli anziani accolti e delle attività programmate, correlati all'effettiva presenza degli ospiti.

Anche il turno notturno dovrà essere definito sulla base del modificarsi dei bisogni assistenziali degli ospiti previsti dai Progetti di Vita e di cura.

FORMAZIONE

L'Aggiudicatario deve assicurare la formazione obbligatoria degli operatori e deve inoltre garantire la partecipazione degli stessi ad alcune occasioni formative organizzate dalla rete dei servizi e che siano ritenute significative, da definire congiuntamente alla SO Non Autosufficienza del Comune di Parma.

PERSONALE ADDETTO AD ULTERIORI FUNZIONI

Per la piena realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario deve inoltre prevedere operatori addetti alle seguenti funzioni:

- Progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e verifica delle attività di animazione e socializzazione, valorizzando il coinvolgimento delle associazioni, dei punti di comunità e i vari attori della comunità locale, e trasmettendo i contenuti esecutivi anche alle figure assistenziali.
- Trasporto e accompagnamento degli ospiti dei servizi affidati sulla base dei Progetti di vita e di cura elaborati dal Servizio Sociale. Gli addetti al trasporto devono essere in possesso della patente di guida richiesta per il tipo di veicolo condotto. Per il personale addetto all'accompagnamento non è richiesta specializzazione, ma sono essenziali buone capacità relazionali con le persone fragili. Per tali funzioni potrà essere coinvolto il volontariato o l'associazionismo o le varie realtà della comunità.
- Servizi alberghieri: preparazione e riordino cucina e sala da pranzo, compresa apparecchiatura e sparecchiatura, e riattivazione/somministrazione dei pasti. Si richiede che tale personale sia in possesso delle idonee qualifiche e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
- Pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali prevedendo attività di riordino e pulizie quotidiane e straordinarie per garantire un ambiente accogliente.

ULTERIORI FIGURE DI CUI È POSSIBILE AVVALERSI

Per la realizzazione dei servizi oggetto di gara è possibile avvalersi dell'apporto di altre figure quali volontari, giovani in servizio civile, studenti in tirocinio o coinvolti in percorsi di ricerca a livello universitario, che andranno accolte e accompagnate nell'inserimento delle varie attività, monitorandone il percorso svolto e i compiti loro assegnati.

ART. 6 - PERSONALE

L'Aggiudicatario è, altresì, tenuto al pieno rispetto di tutte le Leggi, Regolamenti, disposizioni contrattuali, normative e salariali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore.

In particolare deve:

- applicare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (se cooperativa, anche nei confronti dei soci) e senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le Leggi, i Regolamenti e tutte le disposizioni dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell'affidamento;
- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla vigente legislazione relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli

infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria e per altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;

- attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- farsi carico della fornitura di mezzi e attrezzature per la tutela della salute ed incolumità del personale in conformità alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), adottando tutte le misure necessarie.

L'Aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni ecc., assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché le sanzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia. Provvede, pertanto, alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni. L'Aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato impegnandosi ad esibire la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

All'Amministrazione resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro e/o sede INPS.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente

nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

ART. 7 - TUTELA DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della (specificare se contratto/servizio/convenzione/gara) per finalità (indicare il procedimento/attività) da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del (specificare se contratto/servizio/convenzione/gara), ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del Trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di (Contraente) è disponibile scrivendo a xxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO)

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- (Controparte): xxxxx

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è da ritenersi parte attiva nel complesso sistema di tutela del benessere dell'anziano, che può essere garantito solo mediante la messa in rete delle competenze e delle vocazioni di tutti i professionisti coinvolti nel progetto assistenziale dell'anziano stesso.

Il Personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di Legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio.

La massima continuità assistenziale del Personale impiegato nel servizio deve essere garantita in quanto una relazione significativa tra l'anziano e l'operatore si può instaurare solo in un clima di sostanziale continuità di presenza.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla competente S.O. del Comune di Parma ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto a quanto già prodotto, l'elenco aggiornato del Personale impiegato con l'indicazione degli estremi anagrafici, dei titoli / qualifiche, dei curricula professionali e formativi.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'Aggiudicatario deve darne comunicazione per iscritto, con congruo anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio competente.

La sostituzione definitiva di un operatore è, inoltre, dovuta, su richiesta scritta del Dirigente del Settore Sociale, qualora tale operatore sia causa di disservizio o dia luogo a comportamenti scorretti e poco rispettosi, nonché in caso di ripetute ed accertate inadempienze.

L'Affidatario dovrà mettere in pratica idonee misure organizzative per contrastare il turn-over del personale.

ART. 9 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale dell'Aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune e la famiglia/caregiver/amministratore di sostegno, dovranno essere avvisati con un anticipo di almeno 5 giorni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale, l'Aggiudicatario si impegna a garantire, concordando con il Referente del Comune o le organizzazioni sindacali, il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, secondo la normativa vigente, per garantire il buon funzionamento dei servizi stessi nell'ambito delle prestazioni di servizi-socio-sanitari – assistenziali gestiti.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Aggiudicatario è tenuto, comunque, a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico, contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Aggiudicatario delle spese e delle eventuali penalità.

La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Aggiudicatario verrà detratta dal computo mensile.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato si impegna nella gestione, con oneri a proprio carico, del servizio di casa famiglia/comunità alloggio, garantendo tutti gli adempimenti connessi al buon funzionamento dell'attività e dei medesimi servizi. In particolare, l'Aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente, deve:

- a) garantire la continuità del servizio affidato, secondo le modalità riportate nel presente capitolato, escludendo sospensioni per qualsiasi motivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;
- b) sostenere tutti i costi di gestione degli spazi e delle attività connesse, ottenendo l'autorizzazione al funzionamento prevista per la Comunità Alloggio;
- c) assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione dei servizi affidati e provvedere al pagamento delle spese relative al contratto di affidamento del servizio;
- d) farsi carico degli affitti e delle spese condominiali relative alla Casa Famiglia nella FASE 1 e della Comunità Alloggio nella FASE 2.
- e) farsi carico di tutte le utenze relative alla Casa Famiglia/Comunità Alloggio e della tassa rifiuti e dotarsi di utenza telefonica / internet, sostenendone i relativi costi;
- f) garantire, alle condizioni richieste nel presente Capitolato:
 - il servizio di ristorazione per Casa famiglia/ Comunità Alloggio, fornendo per quest'ultima l'intera giornata alimentare.
 - il servizio di lavanderia e guardaroba per gli ospiti della Casa famiglia/Comunità Alloggio;
 - il servizio di pulizia relativo alla Casa Famiglia/Comunità Alloggio compresi gli eventuali spazi esterni di pertinenza;
- f) assicurare il decoro e la pulizia giornaliera della Casa Famiglia/Comunità Alloggio;
- g) organizzare e gestire la presenza e la prestazione professionale del personale, garantendone la continuità, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, applicando per i propri dipendenti le norme contenute nei contratti di lavoro nazionali e negli accordi integrativi di settore;

- h) inviare al Dirigente del Settore Sociale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, una dichiarazione formale attestante il possesso, per tutto il personale impiegato dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- i) individuare un Coordinatore che curerà le relazioni con l'Amministrazione Comunale;
- j) programmare per gli operatori coinvolti un piano formativo e di aggiornamento a supporto dell'attività professionale svolta;
- k) predisporre un programma settimanale di attività per gli ospiti a partire dal loro sistema di preferenze e dalla loro capacità di autodeterminazione;
- l) garantire, dandone evidenza nei piani organizzativi, un'organizzazione del lavoro centrata sulla progettazione e verifica del PAI e sullo svolgimento di incontri sistematici e periodici dell'equipe sui singoli casi (coinvolgendo la persona interessata, i familiari/caregiver/amministratori di sostegno); dai verbali dell'equipe e nei PAI devono risultare le questioni affrontate e le decisioni assunte;
- m) adottare un Registro degli utenti del servizio, con indicazione dei piani individualizzati e predisposizione per ciascuno di essi di una cartella aggiornata con i dati personali, la diagnosi sulle condizioni psicofisiche e le terapie adottate a firma del medico curante, nonché la documentazione dei PAI e la tenuta dei verbali relativi agli incontri di equipe; nella cartella devono essere indicati i servizi e le persone di riferimento per ciascun ospite con indirizzi e recapiti;
- n) collaborare con le equipe delle competenti S.O. del Settore Sociale e i Servizi Sanitari al fine della progettazione personalizzata e per il monitoraggio e la verifica delle attività svolte;
- o) predisporre una relazione semestrale sulle attività svolte, da inoltrare al Comune di Parma - Settore Sociale documentando la verifica dei risultati e il processo attivato per lo sviluppo di azioni migliorative derivanti dall'utilizzo dei dati di analisi dei reclami e dei risultati dalle valutazioni della soddisfazione espresse da familiari, ospiti e operatori;
- p) assolvere debito informativo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per raccolta dati utili per attività di programmazione, oltre la relazione semestrale;
- q) promuovere un sistema di cura protesico, garantendo la tutela dell'anziano, come elemento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di cura, finalizzato a supportare la persona anziana, le sue competenze residue, preferenze e desideri, considerando al tempo stesso la peculiarità e complessità determinata dalla malattia nella sua evoluzione;
- r) valorizzare il rispetto e la salvaguardia della dignità del malato, adottando quindi un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza degli anziani, nel rispetto della normativa vigente;

- s) fornire per le persone accolte presso la Casa Famiglia/Comunità Alloggio, a richiesta delle stesse e dei familiari/caregiver/rappresentanti legali, con attribuzione diretta del costo alla persona che ne usufruisce, i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo, ecc ;
- t) adempiere agli obblighi e agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del presente affidamento, con particolare attenzione alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- u) predisporre un protocollo operativo che espliciti la procedura da adottare in caso di emergenza;
- v) garantire un uso corretto e diligente degli spazi dedicati a Casa Famiglia/Comunità Alloggio e quelli di uso comune, e dei relativi arredi, attrezzature e complementi, impegnandosi a riconsegnarli al Comune di Parma, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso, e assumendosi l'onere di ripristinare quei presidi eventualmente danneggiati ad opera del proprio personale;
- x) adottare tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto;
- y) operare nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-utenti e delle loro famiglie.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'Aggiudicatario deve emettere regolari fatture, secondo le modalità indicate nel successivo art. 14, rispettando la normativa fiscale vigente in materia di fatturazione e gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i..

Si precisa che sono a carico dell'Aggiudicatario:

- a) le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. Lo stesso provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune;
- b) le spese per l'acquisto di materiale e beni strumentali necessari per un adeguato svolgimento dell'attività richiesta (es. guanti sterili monouso, materiale igienico sanitario, dispositivi di protezione individuale – DPI come ad esempio mascherine chirurgiche e FFP2, camici monouso, visiere a seconda delle necessità e in base alle disposizioni vigenti, ecc..);

L'Aggiudicatario, inoltre, deve:

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di

lavoro, ad ex dipendenti del Comune di Parma che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, prendendo atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Comune, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata nullità dell'affidamento di che trattasi (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

- impegnarsi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad assumere prioritariamente il personale attualmente occupato presso la Comunità Alloggio della "Residenza XXV Aprile", a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento dei livelli di anzianità già raggiunti.

L'Aggiudicatario dovrà, sulla base dell'evoluzione dei bisogni presenti nell'ambito territoriale di riferimento e delle indicazioni contenute nella programmazione territoriale, assicurare l'adattamento conseguente delle scelte decisionali ed organizzative.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165"* e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

ART.12 - MANUTENZIONI

L'Aggiudicatario deve effettuare:

- la manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Casa Famiglia/ Comunità Alloggio;
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili (arredi, attrezzature, elettrodomestici) in dotazione ai suddetti spazi e di proprietà del Comune, provvedendo alla sostituzione dei beni mobili eventualmente danneggiati o usurati a seguito di negligenze d'uso in modo da non risultare più utilizzabili, nel periodo di durata della gestione; tali beni mobili forniti dal Soggetto Gestore in sostituzione di quelli danneggiati o usurati per negligenze d'uso, dovranno rispettare le tipologie e gli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso e resteranno di proprietà del Comune.

Ai sensi di quanto precedentemente previsto, l'Aggiudicatario effettua il monitoraggio dello stato degli appartamenti di Via Lucrezio Caro n.12 (utilizzati nel corso della Fase 1), dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti, dando comunicazione di eventuali criticità all'Amministrazione Comunale. A carico dell'Aggiudicatario vi sono, quindi, interventi programmati per la verifica periodica della struttura e del corretto funzionamento degli impianti, attrezzature, arredi e elettrodomestici, nonché interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti, occorsi nei locali adibiti a Casa Famiglia/Comunità Alloggio, comprensivi di manodopera e ed eventuale sostituzione di parti.

La manutenzione straordinaria:

- nella FASE 1, la manutenzione straordinaria dell'abitazione di civile abitazione sito a Parma in via Lucrezio Caro n.12, resta a carico del Comune di Parma;
- nella FASE 2, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali reperiti per la gestione del servizio di Comunità Alloggio, è a carico dell'Aggiudicatario.

Per manutenzione straordinaria si intende quell'attività che determina l'incremento della vita utile dell'immobile o di una sua consistente parte.

ART. 13 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI DEL COMUNE DI PARMA

L'Amministrazione Comunale si avvale dell'Aggiudicatario per la gestione dei Servizi affidati. L'individuazione degli utenti che sono ammessi ai Servizi, nonché le dimissioni dai medesimi, sono di competenza esclusiva del Settore Sociale del Comune di Parma. Restano inoltre carico del Comune di Parma:

- compiti di indirizzo, verifica e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- definizione dei progetti di vita e di cura degli ospiti, sulla base del quale definire un progetto assistenziali individualizzato e conseguente governo degli inserimenti e dimissioni;
- messa a disposizione dell'Aggiudicatario della sede del servizio di Casa Famiglia nel corso della Fase 1;
- compito di monitorare costantemente il funzionamento complessivo del progetto e l'andamento delle attività e la qualità dei servizi erogati anche attraverso visite in loco, ispezioni e riunioni con il Coordinatore del progetto;
- nomina di un responsabile del servizio, di un proprio Referente gestionale e del DEC;
- verifica e controllo di cui al successivo articolo 14;
- erogazione del corrispettivo previsto secondo quanto indicate al successivo all'art. 16.

ART. 14 - MODALITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

L'Aggiudicatario è l'unico Responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i propri operatori.

Il Comune di Parma provvede, inoltre, ad individuare un proprio Referente per l'Aggiudicatario sugli aspetti relativi alla verifica gestionale di quanto prescritto nel Capitolato, ai fini del controllo e dello sviluppo delle attività.

Attraverso Personale dell'Amministrazione viene effettuato il controllo sulla esecuzione degli interventi e delle attività inerenti il servizio ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti che, in qualsiasi momento, potranno essere disposti al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente Capitolato e alla normativa vigente.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto all'Aggiudicatario. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare al Dirigente del Settore Sociale tutta la collaborazione necessaria, fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti. In particolare è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche convocate dal Settore Sociale finalizzate all'andamento del servizio e delle attività.

ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'Ente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

L'articolo 111, comma 2, del Codice enuncia in linea generale i compiti del Direttore dell'Esecuzione (DEC), individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. Le funzioni e compiti del DEC sono disciplinati nel dettaglio dal Titolo III del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi previsti infra.

ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO. ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato viene effettuato a mensilità posticipate per gli importi mensili presunti di cui al precedente art. 3 previsti per ciascuna delle due Fasi decurtati del ribasso offerto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture in cui dovranno essere dettagliati tutti i servizi resi, oggetto del presente Capitolato.

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Alla fattura deve essere allegata documentazione attestante il riepilogo delle ore mensili effettuate dal ciascun operatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 e s.m.i. (non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità - il Codice univoco è UFQSY8) e devono essere intestate al Comune di Parma - Settore Sociale, L.go Torello de Strada n. 11/A.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Il Dirigente del Settore Sociale, prima della liquidazione di ogni fattura provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS - INAIL aggiornato ed in corso di validità.

La liquidazione avviene nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

L'Amministrazione, in base a quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni trenta dal ricevimento della fattura purché quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione.

È comunque facoltà del Dirigente del Settore Sociale autorizzare il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

Anche qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Capitolato siano effettivamente iniziate, ovvero a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza delle prestazioni.

L'importo massimo erogabile sarà pari al 20% dell'importo contrattuale, tale importo sarà calcolato e corrisposto sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

Si precisa che l'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

comunediparma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, il Fornitore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinqueper cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 18 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che le modifiche non sostanziali, sono consentite fino ad un massimo del 10% con riferimento all'importo contrattuale netto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Inoltre, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del contratto.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all'aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'aggiudicatario deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto l'aggiudicatario trasmette:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'aggiudicatario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'aggiudicatario deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto previsto nel presente articolo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

ART. 20 - INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITA'

Per la violazione di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente Capitolato e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione dei servizi affidati l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del Dirigente del Settore Sociale e trasmessa a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza il Dirigente ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica a mezzo PEC; in caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulle liquidazioni ancora da emettere o sulla cauzione definitiva.

Le penalità previste sono le seguenti:

€ 250,00 per ogni giornata lavorativa in cui si verifica presenza di personale inidoneo o in misura inferiore a quanto previsto dal precedente art. 5;

- € 250,00 per ogni singolo comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli ospiti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;
- € 500,00 per mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali;
- € 100,00 per mancato invio delle documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale;
- € 100,00 per ogni altra inadempienza degli obblighi assunti con il presente Contratto e/o previsti dalla vigente normativa.
- € 500,00 per ogni violazione rilevata e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze, che comportino l'applicazione delle suddette penalità, si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

ART. 21 - RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base dell'affidamento, depurato del ribasso offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione regionale ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

ART. 22 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente

dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- nei casi di cui agli articoli del contratto relativi a:
 - condizioni e modalità di esecuzione del servizio;
 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
 - responsabilità danni;
 - subaffidamento;
 - cauzione definitiva;
 - divieto di cessione del contratto - cessione del credito;
 - obblighi ed adempimenti a carico dell'Aggiudicatario;
- grave violazione a seguito del mancato rispetto della clausola sociale per il riassorbimento del personale. In tal caso l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Aggiudicatario).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 25 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di affidamento.

Qualora l'Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'affidamento.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per Legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali etc.) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, RC auto nei limiti previsti per Legge, l'Aggiudicatario dovrà stipulare:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale - sia per la Sezione RCT che per la Sezione RCO - non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con sotto-limite per persona di € 1.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'Aggiudicatario o da persone di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'affidamento. L'affidamento e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per la responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'Aggiudicatario o da persone di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'affidamento.

L'affidamento e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Si richiede inoltre la copertura Rischio Locativo, per un valore pari al valore dei locali in cui viene svolta l'attività oggetto dell'affidamento, per tutta la durata dell'affidamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'Aggiudicatario dovrà inviare al Dirigente del Settore Sociale, prima dell'avvio del servizio, le polizze di cui sopra.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Aggiudicatario, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato; in tale quadro l'Aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario dovrà depositare idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice in favore dell'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata

l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato speciale, nonché dei maggiori danni subiti, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali.

Per quanto non previsto si applicherà l'art. 103 del Codice.

ART. 29 – CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza - da parte dell'aggiudicatario - degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 30 – VERTENZE

Qualsiasi controversia connessa o derivante dal presente affidamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

La partecipazione all'asta pubblica per la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

SEZIONE C – QUADRO ECONOMICO

A.1	Prestazioni di servizi soggette a ribasso	€ 1.068.069,88
A.8	Proroga tecnica (art. 106, comma 11)	€ 183.595,50
A.9	Rinnovi espressi (come da bando tipo ANAC n. 1/2021)	€ 1.101.573,00
A	Valore stimato dell'appalto	€ 2.353.238,38
B.1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 517.712,45
B.2	Altre spese:	
	incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 2.136,14
	contributo ANAC	€ 600,00
	spese per pubblicità	€ 6.000,00
	spese per commissioni	€ 0,00
	imprevisti (*)	€ 0,00
B	Somme a disposizione	€ 0,00
Tot	Totale quadro economico progettuale	€ 2.879.686,97

SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. xxxxx REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni a favore di persone anziane non autosufficienti per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre ed eventuale proroga fino a mesi sei. CIG 9304019F5A.

Questo giorno, xxxx del mese di xxxxxx dell'anno duemilaxxxx (xxx/xx/20xx), presso la sede municipale in Parma, avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Parma, senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di Legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i Sig.ri:

1) _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Sociale, incaricato con Decreto Sindacale _____, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. xxxx del xxxxx (di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»);

2) *(inserire: nome, cognome, dati anagrafici e c.f. del legale rappresentante o Procuratore)* domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente/Legale Rappresentante (o procuratore i cui poteri di firma risultano dalla visura camerale conservata in atti/altro), di *(dati impresa: con sede legale in xxxx, Via xxxx, Cap xxxx – C.F. e P. Iva xxxx, n. REA: xxxx)*, (nel presente atto denominato anche semplicemente “Appaltatore”);

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, premettono quanto segue:

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. xxxx del xxxxxxxxxx l'Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) per l'affidamento per l'affidamento del servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni a favore di persone anziane non autosufficienti – periodo ~~01/08/~~ **agosto** 2022 – ~~31/07/~~ **luglio** 2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) ed eventuale proroga tecnica per mesi 6 (sei);
- b) con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati approvati la procedura di affidamento da esperirsi mediante piattaforma telematica SATER, il criterio di aggiudicazione, l'importo a base d'asta, lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara, gli allegati, oltre al progetto d'appalto del servizio in oggetto comprensivo del Capitolato Speciale;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. xxxx del xxxxxxxxxx si è disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto *all'impresa/cooperativa xxxxxxxxxx*, con sede legale in xxxxxxxx, C. F. e P. IVA xxxxx, come sopra meglio individuata;

- d) è stato acquisito on line il DURC dell'Appaltatore in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio (scadenza certificato xxxxxxxxxx);
- e) l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 e seguenti del Codice, è in possesso dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 83 del Codice come meglio declinati del disciplinare di gara e ha sottoscritto il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture" che si allega materialmente al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;
- f) per il servizio in argomento non si è resa necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come da dichiarazione prot.n. xxxx del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente, pure presente in atti
- g) che è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

oppure

Vista la richiesta inviata da codesto Ente in data *** al n. *** di prot., alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata e sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Preso atto infine che ai sensi dell'art. 108 del Codice le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

- h) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il _____, in nome e per conto del Comune di Parma, affida a xxxxxxxxx con sede legale in xxxxx, Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.F. e P. IVA xxxxxxxxxxxxx, come sopra individuata e che, in persona del Legale Rappresentante (Procuratore), Sig. xxxx, dichiara di accettare, il Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni a favore di persone anziane non autosufficienti – periodo agosto 2022 – luglio 2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei).

1.2. Il Capitolato Speciale d'Appalto agli articoli 1 e 4 regola le caratteristiche generali del servizio dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi indicati dall'Ente.

1.3. Le prestazioni contenute nel Capitolato Speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

2.1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto comprensivo del "Capitolato Speciale d'Appalto".

2.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalla seguente normativa:

- disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Parma;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

2.3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

2.4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

2.5. La Relazione Illustrativa e il Capitolato Speciale d'appalto disciplinano dettagliatamente la normativa applicabile al presente contratto d'appalto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1. La durata del Contratto è fissata in anni 3 (tre), decorrenti presuntivamente da agosto 2022, e comunque farà fede la data di consegna del servizio indicata nel verbale di consegna in via d'urgenza del servizio, con scadenza a luglio 2025, distinti in due periodi:

- da agosto 2022 a marzo 2023: Fase 1, con attivazione di servizi di Casa Famiglia
- da aprile 2023 a luglio 2025: Fase 2, con attivazione di un servizio di Comunità Alloggio secondo quanto previsto nel Progetto d'Appalto.

3.2. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto medesimo per ulteriori tre anni.

3.3. L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di mesi 6 (sei). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

4.1. L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui trattasi, è fissato per la durata di anni 3 (tre) al netto del ribasso offerto in sede di gara del xxxx % (xxxxxx per cento) in Euro xxxxxx (xxxxxxxxxxx/xx euro), oltre IVA di Legge. (se previsto).

4.2. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

4.3. Per ciò che concerne fatturazione e pagamenti, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale si rinvia a quanto previsto nell'art. 16 del Capitolato Speciale.

4.4. Ciascuna fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata al Comune di Parma – Settore Sociale, largo Torello De Strada, 11/A – Parma (PR), dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gare), gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, il numero di impegno di spesa nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

4.5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

4.6. La liquidazione avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

4.7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4.8. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4.9. Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo, venga corrisposta dall'Ente non produrrà alcun interesse.

ART. 5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

5.1 Con riferimento all'anticipazione del prezzo si applica l'art. 35, comma 18, del Codice e l'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

6.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

6.3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

6.4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

6.5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

6.6. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 7 - SUBAPPALTO

7.1. *(se richiesto)* L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale, intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto come segue: XXXXXXXX *(inserire attività e percentuali)*.

(Ove non richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto.

7.2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 105 del Codice richiamata dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

8.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute, oltre che nel presente Contratto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento all'art. 5 del medesimo.

L'Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

8.2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.); l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

8.3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la continuità del servizio e quanto previsto all'art. 9 (Sciopero ed interruzione del servizio) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

9.1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese

quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

9.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (se *Cooperativa anche nei confronti dei Soci*) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

9.3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

9.4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

9.5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 - comma 5 - del Codice, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

9.6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

9.7. Il presente articolo è integrato, altresì, con quanto disposto dagli artt. 6 e 10 del Capitolato Speciale d'appalto

ART. 10 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del Trattamento dei Dati Personali dal Comune di Parma. Il Responsabile del Trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 1) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le

categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del Trattamento. La Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del Trattamento dei Dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del Trattamento.

ART.11 - RESPONSABILITÀ DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

11.1. L'Appaltatore, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

11.2. L'Appaltatore dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione e/o al Responsabile del Procedimento dell'Ente, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del contratto di appalto. Al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore dovrà rilasciare all'Ente copia della quietanza di rinnovo o copia dell'eventuale nuova polizza attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di assicurazione. Le caratteristiche ed i massimali della polizza sono meglio declinati all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

11.3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

11.4. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e/o dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

10.5. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Copia/copie delle polizza/e suindicata/e è/sono stata/e consegnata/e e conservate in atti del Settore Sociale.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue: Polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx; La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal precitato art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 13 - RECESSO

13.1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, alle condizioni indicate nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

13.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo

le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

13.3. Il recesso per giusta causa è regolamentato dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

14.1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa: si richiama a tal proposito l'art. 19 del Capitolato Speciale.

14.2. Sulla cessione del credito, qui si richiama *in toto* quanto previsto nell'art. 29 del Capitolato Speciale.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

La risoluzione per inadempimento e per decadenza dei requisiti morali è regolamentata dagli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 8); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); designazione quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di Trattamento dei Dati Personali (art. 10); responsabilità per danni (art. 11); subappalto (art. 7); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto (art. 14) e cessione del credito (art. 14).

ART. 16 - PENALI

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto secondo le modalità indicate nell'art. 25 del Capitolato Speciale.

ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

18.1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice e dall'art. 18 del Capitolato Speciale.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

19.1. L'Ente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

19.2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le previsioni di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale.

ART. 20 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

20.1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Gli stessi trovano una puntuale disciplina nel Capitolato Speciale d'Appalto

20.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e

prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

20.3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sociale ex art. 50 del Codice, così come declinata nel progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

20.4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

20.5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

20.6. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

20.7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

20.8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

20.9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

21.1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" (e s.m.i.) e del Codice di comportamento del Comune di Parma (adottato dal Comune di Parma con Deliberazione di Giunta Comunale n.720/2013 e successivamente modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n.204/2014, n.79 /2017 e n. 217/2021, e s.m.i.), l'Appaltatore si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

23.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto - sono a totale carico dell'Operatore Economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

23.2. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40,

del D.P.R. n. 131/1986, per contro l'atto è soggetto/esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. xxxxxx.

ART. 24 - NORME DI CHIUSURA E FIRME

24.1. L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

24.2. Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. XXX pagine a video, dandone lettura al-le parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI PARMA: dirigente del Settore **** **

----- (firma digitale)

Per/ ****, Il ****

----- (firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:

----- (firma digitale)

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperienza delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa

rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o **“Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

PLANIMETRIE

MODULARIO
P. - reg. rend. 487



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1938, N. 652)

Lire
50

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di SAN LAZZARO Via LUCREZIO CARO, 12
 Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di PARMA UTILISTA della SUPERFICIE
 COMUNE di PARMA PROPRIETARIO dell'AREA
 Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PARMA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

F. 32
M.P. 498
SUB. 1.00

Compilata dal GEOM. PAOLO BUSSANDEI
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PARMA

DATA 26 NOV. 1986

Firma: Paolo Bussandei



MODULARIO
P. n. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


MOD. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 13 APRILE 1939, N. 652)

circ
150

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di SAN LAZZARO Via LUIGEO CADO 12
Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di PARMA UTILISTA della SUPERFICIE
COLONIE di PARMA PROPRIETARIO dell'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PARMA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	R. 32
PROT. N°	MP. 498
	Sub. 101

Compilata dal GEOM. PAOLO BUSSANDEI
(Firma, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PARMA

DATA 26 NOV 1985

Firma: *Paolo Bussandei*